



Città' di Pioltello
Provincia di Milano

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°
105 del 21/12/2022

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°.....
del

TITOLO I°		
<i><u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></i>		
<u>Art. 1</u>	Oggetto del Regolamento.	Pag. 5
<u>Art. 2</u>	Definizioni.	Pag. 5
<u>Art. 3</u>	Addetti alla vigilanza.	Pag. 6
<u>Art. 4</u>	Autorizzazioni - licenze e concessioni - disposizioni generali	Pag. 6
<u>Art. 5</u>	Pubblicità delle licenze, concessioni e autorizzazioni	Pag. 7
<u>Art. 6</u>	Durata, rinnovazione e vidimazione di licenze, concessioni e autorizzazioni	Pag. 7
TITOLO II°		
<i><u>SUOLO PUBBLICO</u></i>		
<u>Art. 7</u>	Occupazione di spazi ed aree pubbliche	Pag. 8
<u>Art. 8</u>	Disposizioni generali sulle concessioni	Pag. 8
<u>Art. 9</u>	Occupazione di maggiore area	Pag. 8
<u>Art. 10</u>	Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico	Pag. 8
<u>Art. 11</u>	Obblighi del concessionario	Pag. 9
<u>Art. 12</u>	Revoca delle concessioni	Pag. 9
<u>Art. 13</u>	Estetica e decoro cittadino	Pag. 9
<u>Art. 14</u>	Modalità per il carico e lo scarico di merci	Pag. 10
<u>Art. 15</u>	Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica	Pag. 10
<u>Art. 16</u>	Installazione di tende	Pag. 10
<u>Art. 17</u>	Insegne vetrine e pubblicità luminosa	Pag. 11
<u>Art. 18</u>	Festoni e luminarie	Pag. 11
<u>Art. 19</u>	Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi	Pag. 11
<u>Art. 20</u>	Proiezioni e spettacoli su aree pubbliche	Pag. 11
<u>Art. 21</u>	Installazione di chioschi ed edicole	Pag. 12
<u>Art. 22</u>	Divieto di giochi sul suolo pubblico	Pag. 12
<u>Art. 23</u>	Chiusura strade pubbliche	Pag. 12
TITOLO III°		
<i><u>PULIZIA DEI CENTRI ABITATI</u></i>		
<u>Art. 24</u>	Disposizioni di carattere generale	Pag. 13
<u>Art. 25</u>	Occupazione di aree pubbliche - Obblighi dei concessionari	Pag. 13
<u>Art. 26</u>	Disposizioni per i commercianti ambulanti	Pag. 13
<u>Art. 27</u>	Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	Pag. 13
<u>Art. 28</u>	Pulizia di anditi vetrine e negozi	Pag. 13
<u>Art. 29</u>	Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche	Pag. 13
<u>Art. 30</u>	Sgombero della neve	Pag. 14

<u>Art. 31</u>	Trasporto di materiali di facile dispersione	Pag. 14
<u>Art. 32</u>	Divieto di getto di opuscoli o foglietti	Pag. 14
<u>Art. 33</u>	Disposizioni riguardanti gli animali	Pag. 14
TITOLO IV°		
<u>DECORO DEI CENTRI ABITATI</u>		
<u>Art. 34</u>	Manutenzione degli edifici	Pag. 16
<u>Art. 35</u>	Collocamento di cartelli ed iscrizioni	Pag. 16
<u>Art. 36</u>	Ornamento dei fabbricati	Pag. 16
<u>Art. 37</u>	Affissioni - manifesti e scritte	Pag. 17
<u>Art. 38</u>	Collocamento di monumenti - targhe e lapidi	Pag. 17
<u>Art. 39</u>	Spolveramento di panni e tappeti	Pag. 17
<u>Art. 40</u>	Lavatura ed esposizione di biancheria.	Pag. 17
<u>Art. 41</u>	Depositi in proprietà private	Pag. 17
<u>Art. 42</u>	Baracche ed orti	Pag. 17
<u>Art. 43</u>	Fumi ed esalazioni	Pag. 18
<u>Art. 44</u>	Trasporto di letame e materiali di espurgo	Pag. 18
<u>Art. 45</u>	Atti contro il decoro - la decenza e la moralità	Pag. 18
<u>Art. 46</u>	Pornografia e turpiloquio - Decenza pubblica e personale	Pag. 18
<u>Art. 47</u>	Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse	Pag. 19
<u>Art. 48</u>	Vasche e fontane	Pag. 19
<u>Art. 49</u>	Viali e giardini pubblici	Pag. 19
<u>Art. 50</u>	Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico	Pag. 19
TITOLO V°		
<u>QUIETE PUBBLICA</u>		
<u>Art. 51</u>	Esercizio di mestieri - arti ed industrie - Attività rumorose ed insalubri	Pag. 20
<u>Art. 52</u>	Impianti di macchinari nelle vicinanze di case di abitazione	Pag. 20
<u>Art. 53</u>	Misure preventive antirumore - d'igiene e di sicurezza	Pag. 21
<u>Art. 54</u>	Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione	Pag. 22
<u>Art. 55</u>	Rumori in case di abitazione	Pag. 22
<u>Art. 56</u>	Uso di segnalazioni sonore	Pag. 22
<u>Art. 57</u>	Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose	Pag. 22
<u>Art. 58</u>	Venditori e suonatori ambulanti	Pag. 23
<u>Art. 59</u>	Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti	Pag. 23
<u>Art. 60</u>	Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori	Pag. 23
<u>Art. 61</u>	Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica	Pag. 23
<u>Art. 62</u>	Suono delle campane	Pag. 23
<u>Art. 63</u>	Cortei e cerimonie	Pag. 24
<u>Art. 64</u>	Questue	Pag. 24

<u>Art. 65</u>	Carovane e nomadi	Pag. 24
TITOLO VI°		
<u>SICUREZZA DELL'ABITATO</u>		
<u>Art. 66</u>	Collaborazione tra Comune e cittadini.	Pag. 25
<u>Art. 67</u>	Protezione dei luoghi pubblici e di particolari categorie frequentanti gli stessi	Pag. 25
<u>Art. 68</u>	Limitazioni all'asporto e consumo di bevande alcoliche. Misure di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope	Pag. 25
<u>Art. 69</u>	Ordini di allontanamento ed altri provvedimenti urgenti per la sicurezza urbana	Pag. 26
TITOLO VII°		
<u>PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E MODALITA' DI ACCERTAMENTO</u>		
<u>Art. 70</u>	Sistema sanzionatorio	Pag. 28
<u>Art. 71</u>	Risarcimento danni	Pag. 28
TITOLO VIII°		
<u>NORME FINALI</u>		
<u>Art. 72</u>	Rinvio	Pag. 29
<u>Art. 73</u>	Abrogazione di norme	Pag. 29
<u>ALLEGATO I° PRONTUARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE</u>		Pag. 30

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue l'obiettivo di prescrivere e garantire nel territorio della Città di Pioltello (MI) la convivenza civile nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse alla sicurezza e alla qualità dell'ambiente.

2. Il Regolamento pone alla base della convivenza civile i principi etico-sociali dell'educazione, del rispetto e della solidarietà sia in riferimento ai rapporti umani caratterizzanti un contesto sociale moderno e dinamico, sia relativamente all'affermazione di una cultura proiettata alla salvaguardia di tutti i beni della collettività.

3. L'armonia tra i diritti dei privati, il pubblico interesse, la sicurezza e la qualità dell'ambiente è perseguita con disposizioni che, nel rispetto delle altre normative vigenti, da un lato promuovano e valorizzino una corretta gestione dei beni di comune fruizione e, dall'altro, tendano a prevenire danni o pregiudizi alle persone o alle cose, contrasti fra cittadini, a garanzia di valori fondamentali quali la salute, la pace, il benessere, la qualità della vita e la sicurezza.

4. Compito del Comune è tutelare la tranquillità sociale e la qualità di vita dei cittadini Pioltellesi, anche favorendo la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti.

5. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nella città di Pioltello, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire, nel rispetto della libertà di ciascuno, la sicurezza urbana intesa ai sensi della Legge n. 48/2017 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rispetto delle regole di polizia urbana intese come le norme necessarie a stabilire un ordinamento regolamentare adeguato al principio di sussidiarietà riferito al territorio comunale.

6. Il presente Regolamento individua, inoltre, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 9, del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e ss.mm.ii. specifiche aree del territorio comunale nelle quali, al ricorrere dei presupposti di legge, si applicano le particolari misure di tutela della sicurezza e del decoro urbano consistenti nell'ordine di allontanamento e nel divieto di accesso di cui agli artt. 9 e 10 della citata disciplina.

7. Salvo diversa previsione, le disposizioni del presente Regolamento si applicano sull'intero territorio comunale e a chiunque vi si trovi.

Art. 2) Definizioni

1. Nel presente regolamento sono presenti riferimenti a comportamenti e azioni per le quali valgono le seguenti definizioni e precisazioni:

a) **La sicurezza urbana**: si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, *anche* urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione, la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Pioltello (MI), nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

b) **La sicurezza integrata:** si intende l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalla Regione, dalla Città Metropolitana di Milano e dal Comune di Pioltello (MI), nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;

b) **La convivenza civile:** è definita come il raggiungimento del risultato inerente all'osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello. Essa è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività;

c) **La quiete e la tranquillità delle persone** sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

d) **Le attività lavorative** si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

Art. 3) Addetti alla vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Locale della Città di Pioltello (MI) nonché a tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari della ATS, alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).

2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana in via accessoria e limitatamente alle materie di specifica competenza, a dipendenti comunali, diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, a dipendenti di società o aziende partecipate del Comune, a dipendenti di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di Enti preposti alla vigilanza o ad appartenenti ad associazioni o ad individui selezionati, previo svolgimento di apposito corso di formazione con superamento d'esame finale.

Art. 4) Autorizzazioni - licenze e concessioni - disposizioni generali

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze, rilasciate in base al presente regolamento, si intendono accordate:

1. Personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
2. Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
3. Con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse, e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
4. Con facoltà dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni e di sospendere o revocare quelle già concesse, per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
5. Sotto l'osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando della Polizia Locale, al fine di agevolarne l'attività di controllo.

Art. 5) Pubblicità delle licenze, concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le licenze, concessioni e autorizzazioni dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per cui sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Esse dovranno essere presentate agli agenti che ne facciano richiesta, e, nel caso di smarrimento o distruzione, i concessionari dovranno richiederne la rinnovazione, presentando all'Ufficio Comunale competente una certificazione dell'Autorità di Polizia dalla quale risulti la distruzione e lo smarrimento.

Art. 6) Durata, rinnovazione e vidimazione di licenze, concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le licenze, concessioni e autorizzazioni salvo che non sia diversamente stabilito, scadono con il 31 dicembre di ogni anno e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno.
2. Le licenze di carattere permanente sono invece soggette alla vidimazione annuale entro lo stesso termine, al solo fine di esaminare se nel frattempo non sia stata mutata la situazione di fatto e di diritto che esisteva al momento del rilascio, e di verificare che siano stati assolti gli obblighi tributari e/o fiscali.

TITOLO II° SUOLO PUBBLICO

Art. 7) Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Salvo quanto disposto dal Regolamento dei Tributi e dalla tariffa sulla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal Regolamento Edilizio, e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene concessa dall'Amministrazione Comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento.

2. Le concessioni non inferiori all'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre temporanee.

3. Le permanenti cessano solo a seguito di rinuncia degli interessati o di revoca dell'Amministrazione; le temporanee cessano alla naturale scadenza del termine della loro validità e potranno essere rinnovate, per giustificati motivi, a domanda degli interessati.

((

Art 7 BiS) Regolarità dei pagamenti comunali e sanzionatori quale condizione ostativa al rilascio e al rinnovo dei provvedimenti

1. Il rilascio, il rinnovo, la proroga e la voltura di concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono subordinati alla regolarità del richiedente nel pagamento di qualsiasi somma dovuta al Comune a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ivi comprese quelle derivanti da violazioni delle norme del Codice della Strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali, che siano divenute definitive per decorrenza dei termini di impugnazione o per il passaggio in giudicato di sentenza di rigetto del ricorso. La pendenza si determina al momento della scadenza dell'obbligo di pagare.

2. Ai fini del comma 1, la condizione ostativa opera sia nei confronti delle persone fisiche, sia nei confronti delle persone giuridiche, delle società di persone, delle associazioni e di ogni altro ente. Nel caso di persone giuridiche o società, la regolarità è richiesta sia in capo all'ente medesimo, sia in capo al legale rappresentante, ai soci amministratori e ai soggetti titolari di quote di controllo. Nelle società in accomandita semplice il requisito è prescritto anche nei confronti del socio accomandante.

3. La sussistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili relativi alle sanzioni e ai titoli di cui al comma 1 costituisce motivo di improcedibilità dell'istanza o di diniego del provvedimento favorevole solo qualora l'importo complessivo del debito scaduto sia superiore a € 50,00 (cinquanta/00 euro), compreso gli interessi. L'ufficio comunale competente, verificata la morosità oltre tale soglia, sospende l'istruttoria e assegna al richiedente un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per regolarizzare la propria posizione.

4. Il diniego non si applica qualora il debitore, entro il termine assegnato di cui al comma 3, dimostri:

- a) di aver provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto;
- b) di aver ottenuto dall'Amministrazione o dall'organo della riscossione un provvedimento di rateizzazione del debito e di essere in regola con i relativi pagamenti;
- c) di avere in corso una formale procedura di opposizione giurisdizionale o amministrativa avverso il titolo esecutivo, per la quale non sia intervenuta ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ovvero il giudice abbia

emesso una misura cautelare di sospensione dell'obbligo di pagare.

Art 7 TER) Flussi informativi tra uffici, controlli d'ufficio e revoca per morosità sopravvenuta

1. All'atto della ricezione dell'istanza di rilascio, rinnovo o voltura della concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, l'Ufficio istruttore competente (Ufficio Commercio / Attività Produttive / Servizio Tecnico) avvia d'ufficio la verifica della regolarità del richiedente ai sensi del precedente Articolo [7 bis].

2. Ai fini del comma 1, l'Ufficio istruttore trasmette per via telematica i dati anagrafici e fiscali del richiedente (e dei soggetti di cui al comma 2 dell'Art. 7bis) all'Ufficio Tributi e al Comando di Polizia Locale, i quali sono tenuti a rilasciare apposita attestazione interna di regolarità o di morosità entro il termine tassativo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta.

3. L'esito negativo delle verifiche di cui al comma 2, comportante la presenza di posizioni debitorie definitive e non regolarizzate, determina l'immediata attivazione della procedura di preavviso di diniego o sospensione dell'istruttoria di cui al comma 3 del precedente Articolo [7bis]. Il decorso infruttuoso del termine assegnato al privato comporta il diniego definitivo del provvedimento.

4. La regolarità nei pagamenti costituisce condizione di validità della concessione o autorizzazione per tutta la sua durata. Qualora, nel corso dell'occupazione, l'Ufficio Tributi o il Comando di Polizia Locale accertino la sopravvenienza di una morosità definitiva a carico del concessionario, ne danno immediata comunicazione all'Ufficio competente per il rilascio del titolo di occupazione.

5. L'Ufficio istruttore, ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, diffida il concessionario a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 (quindici) giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione dispone la **revoca d'ufficio** della concessione o autorizzazione in essere per perdita dei requisiti soggettivi, ordinando lo sgombero immediato del suolo pubblico a spese del destinatario, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per occupazione abusiva.
(1)

))

AGGIORNAMENTO (1)

Articolo 7 aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° del

Art. 8) Disposizioni generali sulle concessioni

1. Ogni concessione si intende accordata personalmente al concessionario senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi di cui agli artt. 3 e 12.

2. Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanea, con cesate, cavalletti, ripari, e in genere con mezzi intesi a limitare il transito, vengono rilasciate sulla base di apposito provvedimento del Sindaco o Dirigente Competente. Quelle invece con chioschi e manufatti vari per esercizi commerciali, propaganda, o per parcheggi a pagamento, vengono rilasciate sulla base

di apposita deliberazione della Giunta Comunale, sempre che la durata non ecceda il quinquennio.

3. Nel caso di durata ultraquinquennale, la competenza rimarrà attribuita al Consiglio Comunale.

4. Tali concessioni saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità della occupazione concessa, l'ubicazione e lo spazio relativo, la durata e le condizioni stabilite.

Nell'autorizzazione, sarà indicato la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

Art. 9) Occupazione di maggiore area

L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso, potrà provocare, se in recidiva, oltre ad una sanzione pecuniaria, l'immediata revoca della concessione; se l'infrazione di cui sopra ha luogo col tacito assenso di altro concessionario limitrofo, le sanzioni predetti potranno rivolgersi anche verso colui che col proprio comportamento ha favorito tale violazione.

Art. 10) Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico

1. L'esazione della tassa dovuta per occupazioni temporanee di suolo pubblico è di competenza della Sezione Tributi, con la collaborazione della Polizia Locale salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di appaltare il servizio, ed avverrà secondo le norme dell'apposito Vigente Regolamento.

2. La tassa dovuta per occupazione permanente sarà iscritta a ruolo.

3. Prima del pagamento della tassa è inibito dar corso alle concessioni.

Art. 11) Obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve inoltre sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
- b) ridurre al pristino stato il terreno occupato al termine della concessione;
- c) mantenere lo spazio circostante al posteggio pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazioni di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni, e l'accesso alle case private, negozi ed edifici di qualsiasi genere;
- d) provvedere durante l'esecuzione di lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 2,70 da terra, con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada.

2. Al calar del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

3. È fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno, in presenza di nebbia, foschia e scarsa visibilità.

Art.12) Revoca delle concessioni

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di concessione, sia per ragioni di

viabilità o per altri specifici motivi d'interesse pubblico.

2. Nei casi urgenti ed indilazionabili, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dagli, Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti al Corpo Polizia Locale o di altre Forze dell'Ordine dello Stato, con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici dell'Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi. Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra revoca e scadenza reale.

3. È altresì motivo di revoca l'esercizio non diretto della concessione o quello effettuato in modo diverso da quello indicato nella concessione stessa.

Art. 13) Estetica e decoro cittadino

1. Nelle concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc., oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, il Sindaco terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

2. Tutti gli oggetti e manufatti, che servono al posteggio, sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti, al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi, o che venga modificata la forma o l'aspetto dei medesimi.

Art. 14) Modalità per il carico e lo scarico di merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza essere posate sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di particolari modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico. Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In ogni caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso i responsabili.

Art. 15) Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'occupazione di area pubblica, con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

2. Nella concessione sarà precisato il periodo, l'orario e le modalità della occupazione medesima.

3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno mt.2.00 destinata al transito pedonale, così come disciplinato dal Codice della Strada.

4. L'Amministrazione Comunale, però, può negare la concessione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico e la viabilità.

Art. 16) Installazione di tende

1. Per le tende dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo,

dovrà in ogni caso essere minore almeno di cm. 20 della larghezza massima del marciapiede.

2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri infissi come riflettori, insegne e simili, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri.

3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonnati dei portici, sarà caso per caso stabilito se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione pubblica, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altre cose destinate alla pubblica vista, specialmente se d'interesse artistico o storico.

5. L'altezza minima da terra non potrà in nessun caso essere minore di 2 metri. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 17) Insegne vetrine e pubblicità luminosa

1. Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Codice della Strada, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose che riproducono abbagliamento.

2. È vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a mt. 2.00.

3. La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili apposte esternamente ai fabbricati, ed appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

4. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di concessione comunale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

Art. 18) Festoni e luminarie

Nei luoghi pubblici è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dall'Autorità Comunale.

Art. 19) Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni dell'occupazione saranno stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.

2. Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di mt. 0,60 dal suolo.
3. In relazione a quanto già stabilito dall'Art. 14 del presente regolamento, non potranno, di massima, essere concesse autorizzazioni, quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 2,00.
4. Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.
5. Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

Art. 20) Proiezioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni delle vigenti norme di Polizia Amministrativa e di P.S., circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale.

Art. 21) Installazione di chioschi ed edicole

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e nelle curve. Dovrà essere sempre sentito in merito il parere della Commissione Edilizia.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a mt. 25 dagli incroci, ed a mt. 15 dall'inizio delle curve.

Art. 22) Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali, e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

2. È parimenti vietato l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Art. 23) Chiusura strade pubbliche

1. È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'Autorità.

2. Qualora per eseguire lavori, in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di formale istanza presentata a mezzo pec indirizzata al Comando di Polizia Locale, corredata da marca da bollo se dovuta.

3. Alla richiesta se accoglibile seguirà conforme ordinanza viabilistica del Comandante Polizia Locale o altra Autorità competente. Nell'ordinanza, notificata al richiedente, saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

TITOLO° III PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 24) Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti norme degli altri regolamenti comunali, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico. È vietato altresì scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi appositamente designati ed indicati dall'Autorità Comunale.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 25) Occupazione di aree pubbliche - Obblighi dei concessionari

1. È proibito agli esercenti di caffè, bar, locali di trattenimento e simili, ed a quant'altri occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente. I tavolini e le sedie da esporre davanti agli esercizi devono essere solidi, decorosi ed uniformi.

Art. 26) Disposizioni per i commercianti ambulanti

1. Salvo quanto disposto dal Regolamento del Commercio Comunale, è proibito ai venditori ambulanti di qualsiasi mercanzia, ai raccoglitori ed intercettatori di stracci, spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria.

Art. 27) Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 28) Pulizia di anditi vetrine e negozi

È proibito ai titolari di negozi, di esercizi e simili, esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dalle loro botteghe. La Giunta Comunale fissa l'orario oltre il quale è vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi. Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto terzi, qualora occupino con scale o sgabelli il suolo pubblico dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

Art. 29) Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura dei veicoli o di cose personali in genere. Sono parimenti vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore. Eventuali deroghe

dovranno di volta in volta essere autorizzate per iscritto dal Sindaco.

2. È pure proibito lavorare sulle porte o sull'ingresso delle case, botteghe o magazzini. Sul suolo pubblico è altresì vietato segare e spaccare legna.

Art. 30) Sgombero della neve

1. I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgombrare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza, non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte antisdruciolevoli, il ghiaccio che vi si forma, di non gettarvi e spandere sopra acqua che possa congelare.

2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai tetti e dai cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, verificata dal Sindaco, e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze. È sempre vietato ostruire con la neve scarichi e pozzetti stradali.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e pel tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di caffè e simili, esistenti a piano terreno.

Art. 31) Trasporto di materiali di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, ghiaccio, calce, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi, deve essere effettuato su carri atti al trasporto, in modo che non avvengano dispersioni sul suolo pubblico.

2. Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a provocare polverio.

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 32) Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico.

2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità.

Art. 33) Disposizioni riguardanti gli animali

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale del Benessere degli Animali, dalle norme Regionali e di natura Statale:

- a) È vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- b) È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici aperti al pubblico o, comunque di pubblico transito;
- c) E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Nelle piazze e vie pubbliche, od aperte al pubblico transito;
- d) E' proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.

2. Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata

custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare, se non già espressamente autorizzati da norme di rango superiore.

3. È fatto altresì obbligo ai proprietari ed accompagnatori d'animali (eccetto disabili), nelle zone pubbliche, quali strade piazze, marciapiedi, parchi, giardini, aiuole, ecc. di provvedere immediatamente all'asportazione degli escrementi lasciati dagli animali ed alla completa pulizia del suolo, mediante palette, sacchetti o altri strumenti idonei; tali residui, all'interno di sacchetti ben chiusi, potranno essere depositati nei cestini portarifiuti posti su suolo pubblico.

TITOLO IV° DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 34) Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.
2. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, ed hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro, dove non esistono i marciapiedi stessi.
4. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritti o disegni, macchie ed insudiciamenti, abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora individuati.

Art. 35) Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Fatte salve le norme del Regolamento Edilizio e delle pubblicità e quelle del precedente Art. 16, nessuna insegna, iscrizione, cartello o disegno potrà essere apposto su muri e luoghi prospicienti le pubbliche vie, senza autorizzazione del Comune.
2. Sono specialmente vietati i cartelli a forma di scudo da applicare sugli angoli dei fabbricati quando possano comunque recare pericolo o danno a persone o cose. L'autorizzazione di cui al primo comma potrà essere negata a tutela della bellezza panoramica, della storicità dei luoghi o per altro interesse pubblico non pretermittibile e dovrà sempre essere negata per le facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale.
3. E' fatto obbligo agli amministratori pro-tempore degli immobili ubicati in tutto il territorio comunale, nonché a chiunque assume l'incarico d'amministratore ai sensi dell'art.1129 del Codice Civile, di osservare le prescrizioni previste dall'ordinanza dirigenziale n. 85 del 13.05.2003, relative all'apposizione di una targhetta metallica o d'altro materiale durevole avente dimensioni di cm 15x15, da porsi all'esterno degli edifici presso l'ingresso principale, per rendere noto il nominativo dell'amministratore, il numero di telefono e di fax, il recapito dello studio professionale, e il numero delle emergenze che assicuri la reperibilità.

Art. 36) Ornamento dei fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc., posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
2. Durante l'innaffiamento di fiori e piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare, cadute di acqua od altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto a cura degli interessati essere adottate le necessarie precauzioni.

Art. 37) Affissioni - manifesti e scritte

1. Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.

2. È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la loro pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Art. 38) Collocamento di monumenti - targhe e lapidi

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza della disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

2. Il Sindaco, previo deliberazione di Giunta Comunale prima di concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre i progetti all'esame di apposita commissione.

Art. 39) Spolveramento di panni e tappeti

1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro.

2. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano, con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, purché ciò sia sempre fatto tra le ore 7 e le ore 9 ed in modo da non recare molestia al vicinato ed ai passanti.

Art. 40) Lavatura ed esposizione di biancheria.

La lavatura della biancheria, dei panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati, o dai luoghi stabiliti dall'Autorità.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, qualora gli oggetti sciorinati, distesi od appesi, siano visibili dal suolo pubblico. All'interno degli stabili tali operazioni sono possibili a condizione che non venga recato danno alle persone che ivi transitano.

Art. 41) Depositi in proprietà private

Nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

Art. 42) Baracche ed orti

1. È vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, senza aver preventivamente ottenuta conforme autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimanti ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Art. 43) Fumi ed esalazioni

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento di Igiene e Sanità, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.
3. È comunque vietato:
 1. eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
 2. compierle senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità Comunale.
4. È vietato altresì:
 1. bruciare sterpi, o rifiuti di giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato;
((
 2. l'uso di fuochi di qualunque genere in aree pubbliche o aperte al pubblico, anche mediante l'utilizzo di attrezzatura per barbecue, griglie o qualsiasi sistema di cottura di alimenti. (2)
))

AGGIORNAMENTO (2)

Art. 43 c°4.2 aggiornato Deliberazione di Consiglio Comunale n° del ...

Art. 44) Trasporto di letame e materiali di espurgo

1. Fatto salvo casi contingibili ed urgenti, le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodoro, devono essere eseguite dalle ore 22 alle ore 6.
2. Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

Art. 45) Atti contro il decoro - la decenza e la moralità

1. In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale ed atti che possano offendere la pubblica decenza.
2. È altresì vietato il nuoto ed il bagno fuori dei luoghi che saranno stabiliti dall'Autorità Comunale, ed esporsi nelle vie e negli esercizi in costumi che possano offendere il senso della comune moralità.
3. È anche vietato: — sedersi, sdraiarsi nelle strade, piazze etc., arrampicarsi su pali, edifici etc.; introdursi, sdraiarsi e fermarsi sotto androni e portici per mangiare, dormire, bere e compiere comunque atti contrari alla quiete ed al decoro cittadino.

Art. 46) Pornografia e turpiloquio - Decenza pubblica e personale

1. È vietato esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita, stampati, scritti o disegni contrari alla pubblica decenza e che possono offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone o che suonino offesa al sentimento morale, religioso e patriottico.

2. In pubblico è vietato:

mostrare nudità, piaghe o deformazioni ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue o comunque indecenti; sdraiarsi, bestemmiare ed usare linguaggio turpe e blasfemo o comunque contrario alla morale ed al buon costume ed offensivo al sentimento religioso e patrio.

3. È vietato soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi di caffè, trattorie, cantine e luoghi di pubblico ritrovo devono essere dotati di un bagno, costruito in conformità delle vigenti norme igieniche.

4. È vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno bagni pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano.

È pure vietato allontanarsi dai pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

Art. 47) Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe viarie, frecce direzionali ed alle strutture relative alla segnaletica stradale come spartitraffici, cartelli, semafori etc., nonché alle lanterne, lampade, pali e condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione.

2. È inoltre vietato danneggiare le condutture dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento, le condutture del gas ed in genere tutti gli impianti di interesse pubblico.

È fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato.

Art. 48) Vasche e fontane

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. È vietato altresì usare fontane e vasche per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 49) Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

- a) circolare sui marciapiedi nonché introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli a motore in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
- b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
- c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
- d) guastare o lordare i sedili, rovinare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Art. 50) Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, nella parte abitata della città, dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

2. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e la morale, o sia necessario nel pubblico interesse.

3. La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altra difesa stabilmente infissa al suolo e di aspetto decoroso, e dovrà essere autorizzata in conformità alle vigenti norme edilizie. È, comunque, assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo o provocare danno per i passanti.

TITOLO V° QUIETE PUBBLICA

Art. 51) Esercizio di mestieri - arti ed industrie - Attività rumorose ed insalubri

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose, insalubri od incomodi, e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Capo VI° del T.U. delle leggi di pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini.

2. In relazione a quando disposto dall'Art. 66 della citata legge di P.S. le attività suddette devono essere limitate agli orari seguenti:

dal 1 aprile al 31 ottobre, dalle ore 7,30 alle ore 20,30;

dal 1 novembre al 31 marzo dalle ore 8,00 alle ore 19,30.

Tuttavia sarà sempre facoltà del Sindaco vietare o subordinare a speciali cautele le attività suddette, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti. In ogni caso è vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che, rilevata nelle camere da letto e nei locali di soggiorno delle abitazioni vicine superi i limiti sonori previsti dalla legislazione vigente.

3. Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda al Sindaco il quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni.

4. Tali determinazioni, in relazione alla installazione delle strutture per l'esercizio dell'attività, saranno condizionate dalla compatibilità della richiesta con la espressa destinazione, precisata nel progetto di costruzione approvato dell'immobile o, dalla destinazione ammessa dal Piano Regolatore Generale, in vigore al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo, del quale dovranno essere altresì osservate previsioni ed indicazioni, salva sempre l'applicazione di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia.

5. Potranno comunque essere ammesse le attività artigianali svolte nei locali di abitazione e pertinenze relative dal titolare, quando siano a conduzione esclusivamente familiare e compatibili con il concetto di residenza, purché non comportino installazione di attrezzature o macchinari che possano costituire pregiudizio alla quiete pubblica o privata.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasferimento degli esercizi o mestieri stessi.

6. Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, o industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere necessarie.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

7. Nella zona urbana è sempre vietato l'impianto di seghe circolari o meccaniche per il taglio della legna.

Art. 52) Impianti di macchinari nelle vicinanze di case di abitazione

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Sindaco.

2. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le

macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

3. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000, comprendente una zona entro un raggio di non meno di 100 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, e dovrà, pure, essere corredata da disegni in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo e le dimensioni di ingombro, nonché il numero, il tipo e la potenza dei motori.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti, per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

4. La concessione dell'autorizzazione suddetta è concessa fatti salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

5. Gli impianti non devono, a causa del rumore propagatosi nell'aria, o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti, o di emanazione di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

6. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

7. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con le altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare flessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

8. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenuto conto della ubicazione, rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.

9. Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

10. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 53) Misure preventive antirumore - d'igiene e di sicurezza

Le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non potranno essere concesse se non saranno adottate le misure di prevenzione antincendio, d'igiene del lavoro ed altre contemplate da leggi e regolamenti generali e locali, nonché le altre che l'Autorità Comunale ritenesse necessarie alla tutela della pubblica quiete. Tali autorizzazioni non potranno essere concesse in prossimità di scuole, uffici pubblici, alberghi, ospedali, case di cura, chiese, quando riguardino attività che possano causare molestia a causa della loro speciale natura.

I servizi tecnici comunali possono procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni dei locali ove si svolgono le attività di cui agli articoli precedenti e dei macchinari ivi contenuti.

Art 54) Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione

1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civili, potranno essere fatti funzionare motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine da scrivere e da cucire e simili, I motori suddetti non potranno però essere fatti funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 20.

2. Il Sindaco può ordinare ulteriori limitazioni nell'uso dei predetti motori qualora i rumori siano di disturbo o molestia.

Art. 55) Rumori in case di abitazione

Salve le disposizioni penali vigenti in materia, è vietato produrre nelle abitazioni private rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radiofonici, radiotelevisivi e simili. Dalle ore 22 alle ore 6 i suddetti apparecchi potranno essere usati solo a condizione che non propaghino alcun rumore al di fuori delle abitazioni in cui sono installati.

Prevvia diffida, l'Autorità Comunale, su denuncia degli interessati, accerta le infrazioni a carico dei responsabili.

Art. 56) Uso di segnalazioni sonore

Premesso che l'art. 659 del C.P., vieta in genere gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori.

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro. La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi e l'intensità non eccessiva, specie nelle località non periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai.

2. In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

3. L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19 alle ore 7,30 per i mesi da ottobre ad aprile e dalle ore 20 alle ore 7 per il rimanente periodo dell'anno.

Art. 57) Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose

1. I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati, o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti dalla legge, diffideranno i responsabili ad astenersi o a limitare le attività rumorose, salve le sanzioni penali o amministrative a carico dei responsabili.

2. In caso di recidivo comportamento il Sindaco promuoverà le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio. Nei casi di maggiore gravità e non diversamente rimediabili, il Sindaco ordinerà il trasferimento delle fonti di rumorosità, salva ed impregiudicata la facoltà di denuncia all'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'Art. 659 del Codice Penale.

Art 58) Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

In particolare, per i rivenditori ambulanti di giornali sarà soltanto permessa la pura annunciazione, a voce moderata ed in modo conveniente, del titolo dei giornali in vendita.

2. Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli Agenti di Polizia Locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

Art. 59) Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in frotte, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei locali pubblici e simili, che siano percepibili all'esterno, dalle ore 22 alle ore 7.

2. È vietato ai conducenti di veicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese o in prossimità dell'abitato, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rumori, scoppi e rumori eccessivi ed inutili. È assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero o manomesso durante la circolazione nella zona urbana.

Art. 60) Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

1. Dalle ore 20 alle ore 7,30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc., devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 61) Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica

1. È vietata, nei centri abitati dal Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

2. Gli stessi animali, dovranno inoltre essere sempre tenuti ed accuditi, specialmente negli stabili in condominio, in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli od altro sui balconi ed ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

3. Nei casi suddetti, gli Agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

4. Delle sanzioni e accertamenti svolti dovrà essere notiziato il Dipartimento veterinario di competenza per eventuali e successivi provvedimenti.

Art. 62) Suono delle campane

Il suono delle campane, il cui abuso è sempre vietato, è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

Art. 63) Cortei e cerimonie

1. Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Comando di Polizia Locale almeno tre giorni prima delle cerimonie stesse.

2. Gli organizzatori dovranno sottostare ad eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari

della Vigilanza Urbana.

3. È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 64) Questue

1. In tutto il territorio comunale è vietato mendicare.

2. Sono ammesse le questue, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme dileggi vigenti in materia come, in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano attività suddette ed il divieto dell'impiego di minori.

3. Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico, per le medesime dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

4. È in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico.

Art. 65) Carovane e nomadi

1. Ai nomadi è vietato transitare con i loro carri o baracconi per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche.

2. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi che saranno appositamente stabiliti dall'Autorità Comunale.

3. I nomadi, nei loro accampamenti, dovranno evitare atteggiamenti e comportamenti contrastanti con la pubblica decenza. Tuttavia, se la presenza, specie se massiccia, di dette persone possa essere pregiudizievole per la tutela dell'ordine pubblico o per motivi di ordine igienico - sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, senza essere iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso, unitamente alle proprie cose.

4. Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con la Autorità di P.S., sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva la difficoltà di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'Art. 650 del vigente Codice Penale.

TITOLO VI° SICUREZZA DELL'ABITATO

Art. 66) Collaborazione tra Comune e cittadini

1. Il Comune pone fra gli obiettivi primari la sicurezza urbana. Valorizza attraverso ogni suo Organo e Ufficio la collaborazione con i cittadini, per far sì che vengano segnalate situazioni di disagio sociale, o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.
2. Il Comune promuove forme di sicurezza partecipata favorendo la costituzione e lo sviluppo di gruppi regolarmente costituiti di "Controllo del Vicinato".

Art. 67) Protezione dei luoghi pubblici e di particolari categorie frequentanti gli stessi

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la fruibilità e la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.

2. È vietato:

- a) Salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
- b) Entrare anche parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
- c) Posizionare, appoggiare, o legare velocipedi alle barriere di protezione dei monumenti, ai pali della segnaletica stradale o illuminazione. Fatto salvo quanto disposto dalle norme sulla circolazione stradale è inoltre vietato collocare i velocipedi in sosta laddove possano recare pericolo o intralcio alla circolazione anche solo pedonale;
- d) Lasciare depositati in luogo pubblico velocipedi ovvero gli acceleratori di andatura, in stato di abbandono.
- e) Appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti;
- f) Gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto;

3. La sosta di velocipedi o acceleratori di andatura è sempre consentito nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a depositi dei velocipedi e in tutte le aree urbane dove i mezzi non arrechino intralcio né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta. È vietata la sosta dei velocipedi che non lascino uno spazio di transito di almeno metri 2,00.

4. Alle violazioni di cui al comma 2 lettere c) e d) consegue la rimozione del velocipede o dell'acceleratore di andatura da parte della Polizia Locale, con l'ausilio degli operai dell'Ufficio Tecnico, che procederà a pubblicare idoneo avviso di avvenuta rimozione all'Albo pretorio online comunale. Decorsi trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio online senza che taluno si sia presentato a reclamare il velocipede o l'acceleratore rimosso dando dimostrazione idonea del titolo reale sul bene, la Polizia Locale provvederà al conferimento diretto al centro di raccolta rifiuti comunale, considerando i predetti quali rifiuti solidi urbani.

Art. 68) Limitazioni all'asporto e consumo di bevande alcoliche. Misure di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 688 c.p. (ubriachezza manifesta) in area pubblica o aperta al pubblico è vietato, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi quali dehors, tavolini esterni autorizzati et similia, consumare bevande alcoliche contenute in contenitori di vetro o in qualsiasi altro materiale. È altresì vietato permanere nei medesimi luoghi e trattenersi nei luoghi di cui all'art. 69 del presente Regolamento sotto l'effetto di bevande alcoliche, ovvero in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcolici, con manifestazione di sintomi idonei a far supporre di essere in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche.

2. Al fine di accertare il rispetto delle presenti disposizioni gli Organi di Polizia statale e locale,

qualora in possesso, possono richiedere alla persona di sottoporsi a test non invasivi per mezzo degli strumenti, anche precursori, già in uso per la medesima determinazione ai sensi del vigente Codice della Strada. In qualsiasi caso di accertata violazione si procederà a descrivere nel verbale il rilievo sintomatologico manifestato dal soggetto, l'eventuale tasso alcolemico rilevato dalla strumentazione o rifiuto a sottoporsi al test.

3. Gli esercizi preposti alla somministrazione ed alla vendita di bevande in contenitori di vetro, metallici (lattine) o qualsiasi altro materiale, utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti ad informare gli avventori del divieto di cui al comma 1., anche tramite l'esposizione di avvisi ben visibili all'interno del locale. Sono inoltre tenuti a mettere in atto azioni finalizzate a ridurre la possibilità di abbandono e dispersione dei suddetti contenitori, anche ai fini del loro corretto riciclaggio.

4. Fermo il disposto della L. 125/2001 è vietata l'organizzazione di gare di consumo di alcolici negli spazi ed esercizi pubblici e nei circoli privati.

5. Il Sindaco può, per garantire la sicurezza urbana, con propria ordinanza ai sensi del D. Lgs n. 267/2000, limitare la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche in determinate fasce orarie o in determinati periodi.

6. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 309 del 09.10.1990 (Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è vietato trattenersi nei luoghi di cui al comma 1 del presente articolo, dopo avere fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al fine di accertare il rispetto delle presenti disposizioni, gli Organi di Polizia statale e locale, qualora in possesso, possono richiedere alla persona di sottoporsi a test non invasivi per mezzo degli strumenti, anche precursori, già in uso per la medesima determinazione ai sensi del vigente Codice della Strada. In qualsiasi caso di accertata violazione si procederà a descrivere nel verbale il rilievo sintomatologico manifestato dal soggetto, l'eventuale risultanza della rilevata dalla strumentazione o rifiuto a sottoporsi al test.

Art. 69) Ordini di allontanamento ed altri provvedimenti urgenti per la sicurezza urbana.

Premesso che l'art. 9 del D.L. 14 del 20/02/2017 convertito in Legge n°48 del 18/04/2019 prevede che a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato commesso il fatto.

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:

- a) Mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
- b) Intralciare, disturbare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone e la fruizione dei luoghi pubblici su tutto il territorio comunale.

2. In particolare ed al fine di tutelare il decoro di particolari luoghi della città, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017 e ss.mm.ii., potrà essere adottato l'ordine di allontanamento a carico di chi ne limiti in qualsiasi modo la pubblica fruizione in violazione di norme di Legge, di regolamento od altro atto amministrativo nelle seguenti località:

1. le Scuole e i plessi scolastici di ogni ordine e grado, centri di ricerca, eventuali sedi

- universitarie e le loro pertinenze, nonché le loro adiacenze entro 100 metri;
2. le aree, anche temporane destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici spettacoli e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
 3. i parchi comunali, le aree adibite a verde pubblico e le aree adiacenti entro 100 metri;
 4. i presidi sanitari, le case di cura, le cliniche, eventuali futuri ospdali e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
 5. i monumenti, eventuali e o futuri parchi archeologici, siti e luoghi di cultura e le loro pertinenze nonché le adiacenze entro 100 metri;
 6. Le aree sportive pubbliche e le loro pertinenze nonché le adiacenze entro 100 metri.

Le seguenti aree urbane:

1. Quartiere denominato “Satellite” corrispondente alle vie:

- a) Tiepolo;
- b) Cilea;
- c) Bellini;
- d) Mozart;
- e) Leoncavallo;
- f) Wagner
- g) Puccini;
- h) Bizet;
- i) Mozart;
- j) Monteverdi;
- k) Cimarosa.

2. Area urbana Piazza Garibaldi.

3. Nelle aree indicate nell'elenco del comma 2, al fine di tutelare la sicurezza urbana, di prevenire fenomeni di violenza, pericoli per l'incolumità delle persone nonché del personale operante, gli operatori di polizia in possesso della qualifica di Agente o Ufficiale di Pubblica Sicurezza che rivestano il ruolo di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, allorché individuino situazioni gravi e contingibili che possano pregiudicare la civica convivenza ovvero possano turbare il regolare svolgimento delle attività di polizia finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, possono in via d'urgenza disporre l'esecuzione, mediante intimazione orale, di determinati comportamenti quali:

- a) L'allontanamento immediato e temporaneo di persone dal luogo interessato;
- b) La temporanea cessazione immediata di attività.

TITOLO VII°
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E MODALITA' DI ACCERTAMENTO

Art. 70) Sistema sanzionatorio.

1. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta a tutti gli organi di Polizia statale e in via prioritaria alla Polizia Locale, nonché a tutti i soggetti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.
4. Al fine di procedere all'accertamento delle violazioni amministrative stabilite dal presente regolamento e dei relativi responsabili, l'organo di Polizia operante può invitare presso i propri Uffici chi ritenga possa fornire elementi utili all'attività di accertamento, ovvero chiedere di presentare documenti o quant'altro.
5. Chiunque, invitato ai sensi del comma 3, non ottemperi nel termine stabilito dal medesimo, all'obbligo di presentarsi per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 ad Euro 450,00. Alla stessa sanzione soggiace chi rifiuti di fornire informazioni, ovvero di esibire documenti richiesti dal personale operante al fine di procedere all'accertamento di violazioni amministrative, fermo restando l'eventuale applicazione delle procedure previste dall'ordinamento per pervenire alla compiuta identificazione della persona.
6. L'Organo competente per la definizione del procedimento inerente le violazioni al presente Regolamento è statuito secondo quanto previsto dal Regolamento delle Sanzioni amministrative..

Art. 71) Risarcimento danni.

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione, alla rifusione dei danni che saranno accertati e quantificati dagli uffici competenti.

TITOLO VIII° NORME FINALI

Art. 72) Rinvio.

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.

Art. 73) Abrogazione di norme.

1. E abrogato ogni precedente Regolamento di Polizia Urbana ed ogni norma od ordinanza emanata dal Comune di Pioltello (MI), che sia in contrasto con il presente.

ALLEGATO I°
PRONTUARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO I° – DISPOSIZIONI GENERALI

Infrazioni agli articoli:

4. Autorizzazioni - licenze e concessioni - disposizioni generali;
5. Pubblicità delle licenze, concessioni e autorizzazioni;
6. Durata, rinnovazione e vidimazione di licenze, concessioni e autorizzazioni.

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00# a Euro 450,00#
pagamento in misura predeterminata Euro 150,00#

TITOLO II° - DEL SUOLO PUBBLICO

Infrazioni agli articoli:

7. Occupazione di spazi ed aree pubbliche;
9. Occupazione di maggiore area;
11. Obblighi del concessionario;
13. Estetica e decoro cittadino;
14. Modalità per il carico e lo scarico di merci;
15. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
16. Installazione di tende
17. Insegne vetrine e pubblicità luminosa
18. Festoni e luminarie
19. Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
20. Proiezioni e spettacoli su aree pubbliche
21. Installazione di chioschi ed edicole
22. Divieto di giochi sul suolo pubblico
23. Chiusura strade pubbliche

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00# a Euro 500,00#
pagamento In misura predefinita Euro 100,00#

Nelle accertate violazioni di cui agli artt. 7 e 9 Il rapporto ex art. 17 689/81 sarà trasmesso all'Ufficio Tributi per la determinazione del caso.

TITOLO III° - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Infrazioni agli articoli:

24. Disposizioni di carattere generale;
25. Occupazione di aree pubbliche - Obblighi dei concessionari;
26. Disposizioni per i commercianti ambulanti;
27. Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale;
28. Pulizia di anditi vetrine e negozi;
29. Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche;
30. Sgombero della neve;
31. Trasporto di materiali di facile dispersione;
32. Divieto di getto di opuscoli o foglietti;
33. Disposizioni riguardanti gli animali.

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00# a Euro 500,00#
pagamento In misura predefinita Euro 100,00#

TITOLO IV° DECORO DEI CENTRI ABITATI

Infrazioni agli articoli:

- 35. Collocamento di cartelli ed iscrizioni;
- 37. Affissioni - manifesti e scritte;
- 48. Vasche e fontane.

Sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50,00# a Euro 500,00#
pagamento in misura predeterminata Euro 100,00#

Infrazioni agli articoli:

- 36. Ornamento dei fabbricati;
- 39. Spolveramento di panni e tappeti;
- 40. Lavatura ed esposizione di biancheria;
- 44. Trasporto di letame e materiali di e spurgo;
- 45. Atti contro il decoro - la decenza e la moralità.

Sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25,00# a Euro 250,00#
pagamento in misura predeterminata Euro 50,00#

Infrazioni agli articoli:

- 34. Manutenzione degli edifici;
- 42. Baracche ed orti;
- 43. Fumi ed esalazioni;
- 46. Pornografia e turpiloquio - Decenza pubblica e personale;
- 49. Viali e giardini pubblici;
- 50. Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico.

Sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50,00# a Euro 500,00#
pagamento in misura predeterminata Euro 100,00#

TITOLO V° QUIETE PUBBLICA

Infrazioni agli articoli:

- 51. Esercizio di mestieri - arti ed industrie - Attività rumorose ed insalubri
- 52. Impianti di macchinari nelle vicinanze di case di abitazione
- 53. Misure preventive antirumore - d'igiene e di sicurezza
- 54. Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione
- 55. Rumori in case di abitazione
- 56. Uso di segnalazioni sonore
- 57. Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose
- 58. Venditori e suonatori ambulanti
- 59. Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti
- 60. Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- 61. Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica
- 62. Suono delle campane
- 63. Cortei e cerimonie
- 64. Questue
- 65. Carovane e nomadi

Sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50,00# a Euro 500,00#
pagamento in misura predeterminata Euro 100,00#

TITOLO VI° SICUREZZA DELL'ABITATO

Infrazione all'articolo:

67. Protezione dei luoghi pubblici e di particolari categorie frequentanti gli stessi, comma 2°

Sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25,00# a Euro 150,00#

pagamento in misura predeterminata Euro 50,00#

Infrazione all'art.

68. Limitazioni all'asporto e consumo di bevande alcoliche. Misure di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

violazione dei commi 2° e 6°

Sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00# a Euro 500,00#

pagamento in misura predeterminata Euro 150,00#

violazione del comma 3°

Sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25,00# a Euro 500,00#

pagamento in misura predeterminata Euro 50,00#

Infrazione all'art.

69. Ordini di allontanamento ed altri provvedimenti urgenti per la sicurezza urbana

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017 e ss.mm.ii. in tema di ordine di allontanamento e di reiterazione delle violazioni.

Pagamento in misura predeterminata Euro 200,00

In caso di reiterazione della violazione, ovvero in caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento, le sanzioni sono raddoppiate.